



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 332 /2018

Argomento: RIMORCHIO GABBIA DELL'IMPIANTO DI AQUACOLTURA;
Luogo e data: Specchio acqueo antistante Lavagna, dal 06/12/2018 al 15/12/2018;
Richiedente: Società "AQUA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.";
Ditta esecutrice: Ditta "GIUSEPPE SANTORO S.r.l." di Genova.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** L'istanza presentata in data 01/12/2018 dalla richiedente società "AQUA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." con sede legale presso il porto di Lavagna al civico n. 129, finalizzata ad ottenere le necessarie autorizzazioni volte al trasporto, a mezzo rimorchiatore, di una gabbia dall'impianto di acquacoltura in loro concessione, alla diga foranea del Porto di Lavagna, per l'esecuzione di ripristino della funzionalità dell'impianto di acquacoltura e successivo reimpiego della gabbia stessa al proprio posto d'origine;
- vista** la concessione demaniale marittima rilasciata con atto formale nr.Reg.1/2000 alla Società Agricola Aqua S.r.l. allo scopo di mantenere un impianto di acqua coltura;
- VISTA** la regolare tenuta della documentazione di bordo dei sottoelencati mezzi navali armati dalla Società "Giuseppe Santoro srl e impiegati alle attività sopra citate:
- R/RE – "BEBE", iscritto al nr. GE8897 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova";
 - M/B – "PABLITO", iscritto al nr. GE8895 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova M/B –
 - "R/RE – "YODA", iscritto al nr. GE8754 dei RR.NN.MM.& GG. della Capitaneria di Porto di Genova
- VISTO** il messaggio n°21333 in data 01.12.2018 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** Il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Lavagna con foglio prot. n°21352 in data 01/12/2018 ;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di stretta competenza dell'Autorità Marittima, garantiscano il mantenimento del giusto livello di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni descritte;

VISTI gli artt. 17, 28 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

VISTI gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

che nel periodo **dal 06/12/2018 al 15/12/2018**, nello specchio tra l'impianto di acquacoltura indicato nelle premesse e l'imboccatura del porto di Lavagna, si svolgerà il rimorchio di nr.01 gabbia costituente l'impianto di cui trattasi, secondo un percorso rettilineo indicato nell'allegata planimetria della zona, che fa parte integrante del presente provvedimento. Il rimorchio verrà eseguito a mezzo di idonei mezzi navali, forniti dalla ditta esecutrice dei lavori indicata in preambolo.

ORDINA

Articolo 1

che nel periodo sopra indicato, nella zona di mare così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza e precisamente nello specchio acqueo di cui al rende noto e per un raggio di azione di metri 200 (duecento) dai mezzi nautici impiegati nelle operazioni in cui verranno effettuati i lavori, è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente quanto in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Articolo 2

Il/I comandante/i della/e unità impegnate nell'esecuzione dei lavori dovranno;

- a) prestare ascolto radio obbligatorio;
- b) verificare prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori che dovranno essere effettuati in orari diurne;
- d) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buone perizia marinaresca";
- e) comunicare all'Autorità Marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo od interrompendo le stesse;
- f) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- g) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte.

Articolo 3

La ditta esecutrice ed il responsabile dei lavori dovranno:

- a) garantire con un idoneo mezzo nautico, un adeguato servizio di vigilanza per avvisare eventuali unità in transito.

- b) apporre ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità e la sicurezza delle strutture e l'incolumità delle persone e delle cose;
- c) durante tutte le fasi, prendere ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni;
- d) rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- e) adottare la massima accortezza per evitare qualsivoglia tipo di inquinamento in mare;
- f) a conclusione dei lavori, rimuovere eventuali boe di segnalamento e/o corpi morti posizionati negli specchi acquei interessati dalle manovre dei mezzi nautici operanti.

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 4

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni contenute nei vari pareri propedeutici all'approvazione delle operazioni in argomento.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure.

Santa Margherita Ligure, 05.12.2018

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

